

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

- n. 1078 del 27/7/2009: **Direttive vincolanti per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, dell'art. 8 bis della L.R. 31 maggio 2002, n. 9 e succ. mod.**
- n. 1079 del 27/7/2009: **Modifiche ed integrazione alla deliberazione di Giunta regionale n. 1461/2003 inerente "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9"**

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2009, n. 1078

Direttive vincolanti per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, dell'art. 8 bis della L.R. 31 maggio 2002, n. 9 e succ. mod.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche, con la quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative;

viste le modifiche apportate alla L.R. 9/02, avente ad oggetto "Integrazioni alla L.R. 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale)";

viste le disposizioni contenute nel DL 400/93, così come convertito con Legge 494/93, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare quanto previsto dall'art. 1, commi 251 e ss della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

premesso che:

- con delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 sono state approvate le Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti l'utilizzazione del demanio marittimo di cui all'art. 2 comma 2 della suddetta legge;
- le Direttive di cui sopra sono volte a disciplinare gli usi turistico-ricreativi degli ambiti del demanio marittimo laddove tali destinazioni d'uso siano previste negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e tengono luogo del Piano di utilizzazione di cui all'art. 6 del DL 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494;
- il Capo VI della sopracitata delibera consiliare contiene espresse prescrizioni volte ad incentivare la riqualificazione dell'offerta turistica ricreativa e delle strutture destinate al servizio dell'utenza balneare;
- l'art. 3, comma 4-bis del DL 400/93, così come convertito con Legge 494/93, prevede che le concessioni di cui al medesimo articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni, in ragione dell'entità e

della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

- l'art. 3 del DL 400/93, così come convertito con Legge 494/93 e successive modifiche ed integrazioni prevede che alle concessioni del demanio marittimo aventi destinazione turistico ricreative si applicano i nuovi canoni, così come determinati, a partire dall'1 gennaio 2007 secondo la nuova classificazione ripartita tra aree ad alta valenza turistica ed aree a normale valenza turistica;
- l'Allegato A della L.R. 9/02 e succ. mod. individua i criteri da utilizzare per stabilire la normale ed alta valenza turistica;
- l'Agenzia del Demanio con nota del 10 febbraio 2009 Prot. 5894/DAO/CO/BD predisposta sulla base del parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato ha stabilito che gli incrementi ISTAT sui canoni di concessione si applicano a partire dall'1 gennaio 1998;

dato atto dell'istruttoria svolta, per quanto di competenza, dal Servizio Turismo e Qualità Aree turistiche, sulla base della documentazione acquisita agli atti del Servizio stesso;

viste le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, avente ad oggetto "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- n. 1150 del 31 luglio 2006 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2006);
- n. 1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07";

dato atto del parere allegato;

su proposta dell'Assessore al Turismo, Commercio Guido Pasi;

a voti unanimi e palesi, delibera:

A) di approvare per quanto in premessa ed in attuazione dell'art. 8-bis della L.R. 31 maggio 2002, n. 9 le direttive di cui all'Allegato A parte integrante della presente delibera e con le specifiche tecniche di all'Allegato B anch'esso parte integrante del presente atto;

B) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)

ALL. A**DIRETTIVE VINCOLANTI PER L'ATTUAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE
DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO AI SENSI DELL'ART. 8-bis,
COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 9****1. CLASSIFICAZIONE**

Considerati i parametri contenuti nell'allegato A della Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 e succ. mod. le aree demaniali con destinazione turistico ricreativa sono classificate nelle categorie di alta e normale valenza turistica nei termini di cui alla legge suddetta e con le specifiche tecniche di cui all'allegato B.

La Regione Emilia-Romagna, sulla scorta delle specifiche tecniche dell'allegato B nonché dei criteri di cui alla art. 8-bis della L.r. 9/02, procede ogni due anni ad una ricognizione dello stato dell'arenile sulla scorta delle informazioni trasmesse dai Comuni e dalle richieste provenienti dagli enti locali e dalle associazioni di categoria. Qualora necessario attivati i Comitati di consultivi di cui alla L.R. 9/02 provvede all'aggiornamento della classificazione con deliberazione della Giunta regionale

2. CANONI

Fermo restando che la determinazione dei canoni del demanio marittimo compete allo Stato in ragione delle titolarità dominicale dei beni indicati dall'art. 28 del Codice della Navigazione, in ragione di quanto previsto dall'art. 03 del D.L. 400/93, così come convertito con Legge 494/1993, i canoni demaniali sono determinati secondo i parametri ivi indicati e aggiornati degli indici ISTAT maturati a partire dal 1 gennaio 1998.

I Comuni provvedono alla determinazione ed alla riscossione degli adeguamenti ISTAT per gli anni 2007, 2008 e 2009 per le aree classificate in normale valenza turistica .

Considerata la classificazione della maggior parte del demanio marittimo ricadente sulla costa emiliano-romagnola nella categoria di normale valenza turistica, così come prevista dall'art. 03, comma 1 lett. b) del D.L. 400/1993,

conv. con L. 494/1993, i maggiori importi dovuti per le aree classificate ad alta valenza turistica sono dovuti per gli anni 2007, 2008 e 2009 anche essi aggiornati degli indici ISTAT a decorrere dal 1998.

3. DURATA

In applicazione del comma 3 dell'art. 8-bis della L.r. 9/02 e succ. mod. entro il 31 dicembre 2009 i concessionari possono presentare domanda di estensione della durata della concessione fino a venti anni, così come previsto dall'art. 03, comma 4-bis, del D.L. 400/1993 nonché dall'art. 8-bis della L.r. 9/02.

La richiesta di estensione deve essere corredata da :

un programma di investimenti, assistito eventualmente da domande di accesso al credito, per la riqualificazione e/o ristrutturazione delle opere e/o impianti;

Le richieste dovranno essere conformi alle norme vigenti nonché agli strumenti pianificazione comunale per l'utilizzazione del demanio marittimo e dell'arenile ;

I Comuni vigileranno sulla piena attuazione del piano d'investimenti sotteso alla richiesta di estensione della durata della concessione.

In caso di mancata realizzazione del piano di investimenti proposto , alla scadenza della concessione il comune provvederà alla revoca della concessione stessa ed alla sua assegnazione previo esperimento di regolare gara.

REGIONE EMILIA ROMAGNA
SERVIZIO TURISMO E QUALITA' AREE TURISTICHE
CLASSIFICAZIONE DELLA VALENZA TURISTICA DELLE AREE DEMANIALI IN AMBITO REGIONALE AI SENSI DELLA
L. 296/2006 FINANZIARIA 2007, ART. 1, C. 251

AII. B

1. Nota metodologica

1.1. Analisi

I criteri direttivi formulati dall'amministrazione committente nella deliberazione dell'incarico, in assenza di precise indicazioni da parte del legislatore statale, sono stati formulati mantenendo ferma la ricerca degli elementi già a suo tempo individuati quali segni indicatori di una minore o maggiore valenza dei beni in relazione all'uso degli stessi ed al minore o maggior vantaggio che il concessionario può ricavarne dall'esercizio delle attività commerciali ad esso connesse.

L'analisi è stata quindi orientata alla ricostruzione dei seguenti elementi:

- a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- b) grado di sviluppo turistico esistente;
- c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
- d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
- e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

1.1.1. Attività svolte

Al fine di ottenere un quadro quanto più esaustivo possibile, le attività di analisi sono state articolate su tre diversi rami di indagine, allo scopo di integrare i riscontri cartografici e documentali con la conoscenza diretta del territorio, oltre che in ossequio ai principi di sussidiarietà, di partecipazione e di cooperazione tra Regione ed enti locali.

- a) La prima attività di indagine è stata articolata sulla conoscenza diretta del territorio affrontata attraverso l'accesso agli uffici dei comuni interessati dallo studio. Si è quindi provveduto a concordare un incontro conoscitivo con ciascun ufficio comunale competente in materia di demanio marittimo. Nel corso degli incontri si è provveduto a raccogliere le valutazioni degli uffici in relazione alla condizione del demanio marittimo ed alle condizioni che caratterizzano gli elementi presi in considerazione ai fini della classificazione. Gli esiti degli incontri suddetti sono stati oggetto di apposita verbalizzazione allegata in calce al presente lavoro (Allegato 1) a titolo di riassunto delle informazioni raccolte e delle valutazioni espresse dagli uffici.
- b) La seconda attività di indagine è stata orientata alla raccolta della documentazione relativa agli elementi presi in considerazione e quindi sono state richieste agli uffici comunali gli elenchi delle concessioni in corso, gli indici delle dotazioni alberghiere delle località, le ordinanze balneari, i regolamenti di esercizio, i piani dell'arenile vigenti ovvero in corso di approvazione, i piani del traffico, i piani urbanistici vigenti, i dati sulla balneabilità delle acque.
- c) La terza attività di indagine è stata infine rivolta all'acquisizione delle cartografie territoriali predisposte dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Emilia Romagna ed alla comparazione delle stesse con la documentazione raccolta.

1.1.2. Criteri adottati per l'analisi

Come anzidetto per le valutazioni sono stati individuati ed utilizzati in linea di massima i criteri contenuti nell'incarico regionale derivanti dalla L. 296/2006 finanziaria 2007, art. 1 c. 251, vale a dire caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche, grado di sviluppo turistico esistente, stato delle acque con particolare riferimento alla balneabilità, ubicazione ed accessibilità agli esercizi, caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

Sulla base del materiale fornito, i dati sono stati organizzati e descritti raccogliendoli nei seguenti sistemi:

a) Sistema delle caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche

L'analisi si è orientata verso la definizione di alcuni indicatori rilevanti quali:

- 1) Condizione dell'arenile in termini di estensione della spiaggia e fruibilità della stessa prestando particolare attenzione all'andamento erosivo ovvero ai processi di ripascimento, tanto naturali quanto artificiali, quale indicatori di una minor o maggiore valenza commerciale dei beni sotto il profilo della loro redditività e dei costi di gestione e manutenzione.
- 2) Condizione paesaggistica ed ambientale da valutarsi in rapporto alla valorizzazione commerciale dei beni in termini di bellezza, gradevolezza, pregio e risonanza nazionale ed internazionale della particolarità ambientale e paesaggistica del contesto, e non quindi con riferimento alla pura e semplice valenza ambientale del sito che, al contrario, in alcuni casi può rivelarsi condizionante per un uso intenso dei beni sotto il profilo del richiamo e dell'ampia accessibilità ove si consideri, a puro titolo esemplificativo, che la presenza di alcune stazioni del Parco Regionale del Delta del Po in diversi comuni, pur trattandosi di zone di valore naturalistico riconosciuto a livello internazionale, dal punto di vista produttivo dà origine ad un turismo per così dire di nicchia ed a limitazioni nelle modalità di esercizio delle attività commerciali finalizzate alla preservazione e tutela dell'ambiente.

b) Sistema del grado di sviluppo turistico esistente e delle caratteristiche degli esercizi

Il sistema del grado di sviluppo turistico esistente e delle caratteristiche degli esercizi costituisce il principale criterio di differenziazione della valenza turistica delle diverse località ed in questo sistema sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:

- b.1) Sul grado di sviluppo turistico
 - Il numero delle presenze stagionali
 - La quantità e qualità della capacità ricettiva (alberghi, campeggi, e case vacanza)
 - La tipologia dell'utenza (turismo straniero, locale, di prossimità, famiglie, ecc.)

b.2) Sulle caratteristiche degli esercizi

- Tipologie delle attività esercitate (elioterapia e ombreggio, attività ludiche, ristorazione, intrattenimento musicale e danzante)
- Qualità dell'offerta
- Modalità di esercizio (stagionale o permanente, orari, feste, manifestazioni, ecc.)
- Regolamenti comunali di esercizio (orari di esercizio e prescrizioni)

c) Sistema dell'ubicazione ed accessibilità

Nell'ambito di tale sistema, pure rilevante ai fini della classificazione della valenza dei siti, sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:

- Sistema infrastrutturale di accesso alle località
- Dotazione e ubicazione dei parcheggi
- Viabilità locale
- Accessibilità pedonale
- Condizioni del retrospiaggia e del lungomare

d) Sistema della balneabilità delle acque

Il quadro della balneabilità delle acque è stato ricostruito sulla base dei rilevamenti effettuati dall'ARPA e liberamente accessibili sul sito informatico dell'Agenzia.

1.2 . Modalità espositive dell'attività di classificazione

Sulla base degli indici raccolti in relazione ai diversi sistemi di riferimento si è quindi proceduto alla redazione di una relazione espositiva che in maniera più ampia e descrittiva espone i risultati della ricerca, associandola ad una ricostruzione grafica dei quattro sistemi individuati per una sintetica e più immediata percettibilità dell'esito.

In relazione alla particolarità dei singoli Comuni, il lavoro è poi stato articolato, per quelli che presentano una più ampia estensione della spiaggia e condizione diversificate in rapporto alle specifiche località, ricalcando la divisione per zone proposte dai singoli Piani di Spiaggia.

L'articolazione per schede, oltre a fotografare gli indici utilizzati, consentirà in futuro una più rapida ed accessibile opportunità di aggiornamento ed adeguamento in rapporto alle eventuali modificazioni che si andranno a determinare.

I comuni considerati sono quelli della costa emiliano-romagnola, partendo da nord verso sud come di seguito elencato. Sono state inoltre individuate le località balneari riferite ad ogni singolo comune, vale a dire:

1. Comune di Goro

2. Comune di Codigoro

3. Comune di Comacchio

- 3.1. Lido di Volano
- 3.2. Lido delle Nazioni
- 3.3. Lido di Pomposa
- 3.4. Lido degli Scacchi
- 3.5. Porto Garibaldi
- 3.6. Lido degli Estensi
- 3.7. Lido di Spina

4. Comune di Ravenna

- 4.1. Casal Borsetti Nord
- 4.2. Casal Borsetti Sud
- 4.3. Marina Romea
- 4.4. Porto Corsini

4.5. Marina di Ravenna
4.6. Punta Marina Nord

4.7. Punta Marina Sud

4.8. Lido Adriano Nord

4.9. Lido Adriano Sud

4.10. Lido di Dante

4.11. Lido di Classe

4.12. Lido di Savio Nord

4.13. Lido di Savio Sud

5. Comune di Cervia

5.1. Milano Marittima Nord

5.2. Milano Marittima Sud

5.3. Cervia

5.4. Pinarella di Cervia e Tagliata

6. Comune di Cesenatico

6.1. Zадina

6.2. Ponente

6.3. Levante

6.4. Cesenatico Centro

6.5. Valverde

6.6. Villamarina

7. Comune di Gatteo

7.1. Gatteo a Mare

8. Comune di Savignano sul Rubicone

8.1. Savignano a Mare

9. Comune di San Mauro Pascoli

9.1. San Mauro Mare

10. Comune di Bellaria-Igea Marina

- 10.1. Bellaria
- 10.2. Igea Marina

11. Comune di Rimini

- 11.1. Torre Pedrera
- 11.2. Viserbella
- 11.3. Viserba
- 11.4. Rivabella
- 11.5. San Giuliano
- 11.6. Marina Centro
- 11.7. Rimini Marina
- 11.8. Bellariva
- 11.9. Marebello
- 11.10. Rivazzurra – Miramare

12. Comune di Riccione

- 12.1. Spontriccio
- 12.2. Alba
- 12.3. Centro
- 12.4. Abissinia
- 12.5. Fontanelle

13. Comune di Misano Adriatico

- 13.1. Misano Adriatico

14. Comune di Cattolica

- 14.1. Cattolica Nord
- 14.2. Cattolica Sud

Ogni località afferente ogni singolo comune è stata esaminata secondo criteri generali, caratteristiche fisiche ed ambientali, grado di sviluppo turistico esistente e delle caratteristiche degli esercizi, ubicazione e accessibilità oltreché balneabilità delle acque.

Si individua la **Normale Valenza turistica** per la **totalità delle aree** ricadenti nei Comuni di:

- **Goro**
- **Codigoro**
- **Comacchio**
- **Gatteo**
- **San Mauro Pascoli**
- **Savignano sul Rubicone**
- **Bellaria - Igea Marina**
- **Misano**
- **Cattolica**

I sotto elencati Comuni invece avendo individuato sul medesimo territorio delle **aree di Alta valenza turistica** si riportano analiticamente nel rispetto dei criteri della L.R. 9/02 e succ. mod.

A) INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI NORMALE ED ALTA VALENZA TURISTICA RICADENTE NEL Comune di RAVENNA

Il tratto costiero ricadente nel Comune di Ravenna costituisce senza dubbio la più spiccata particolarità del sistema turistico della zona Nord della riviera emiliano romagnola, se si considera l'estensione che ammonta ad oltre 35 chilometri di costa, presentando caratteri e segni quanto mai variegati e disomogenei tra una località e l'altra.

Al fine di individuare gli indici caratterizzanti della valenza turistica è quindi necessario che le località vengano prese in considerazione singolarmente e che siano specificati con riferimento alle singole località gli elementi di differenziazione rispetto ai dati

omogenei divisi per Casalborsetti, Marina Romea, Porto Corsini, Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano, Lido di Dante, Lido di Classe, Lido di Savio.

Lungo tutta la costa è possibile rilevare una cospicua dotazione di frangiflutti per quanto tali protezioni non riescano a contenere i fenomeni erosivi che sono più marcati nella zona di Casalborsetti sud, Marina di Ravenna nord, Punta marina, Lido Adriano zona centrale, Lido di Dante e Lido di Savio in zona centrale.

Marina di Ravenna AREA INDIVIDUATA AD ALTA VALENZA TURISTICA

La località di Marina di Ravenna costituisce il cuore dei lidi ravennati ed è senza dubbio la località di maggior prestigio, per quanto sia interessata per la più gran parte da un turismo di prossimità.

Marina di Ravenna nasce e si sviluppa come località che presenta la duplice faccia di frazione a servizio delle attività portuali, tanto come comodità di residenza per chi nel porto lavora, quanto per numerose attività di servizio e manutentive ad esso collegate, e di località turistica con caratteri non dissimili da quelli di Marina Romea.

La località presenta una modesta dotazione alberghiera, anche se non priva di una sua intrinseca qualità, ma è soprattutto interessata per la più gran parte da turismo di prossimità ed i servizi sono qualificati per la rilevanza dell'offerta e la diversità delle attività svolte.

Si qualifica particolarmente l'area prospiciente l'abitato sia per il più ampio utilizzo derivante dal turismo delle seconde case, sia per il pregio ed il richiamo derivante dal completamento del progetto Marina che ha portato ad una particolare qualificazione del sito ed alla realizzazione di uno dei più grandi porti turistici italiani.


In considerazione dell'oggettività dei criteri privilegiati per la valutazione della valenza turistica si propone quindi l'**alta valenza** turistica per dette zone di spiaggia come da cartografia allegata.

La mancanza di un adeguato retro spiaggia e la distanza dal centro e dagli alberghi di maggior pregio induce invece a valutare come normale valenza turistica la restante parte dell'arenile

Viceversa le rimanenti zone di spiaggia possono essere qualificate come area di normale valenza turistica.

STRUTTURE RICADENTI NELLE AREE INDIVIDUATE AD ALTA VALENZA TURISTICA DEL COMUNE DI RAVENNA

- 1. Bagno stabilimento balneare Park Hotel
- 2. Bagno 10-12 Marina Bay (ex Nello Beach)



B) INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI NORMALE ED ALTA VALENZA TURISTICA RICADENTE NEL Comune di CERVIA

La località di Cervia rappresenta uno dei siti di maggior richiamo della costa romagnola, senz'altro il primo e più eminente scendendo da nord verso Rimini, e vanta un retaggio storico di eccellenza per l'antichità della vocazione turistica, che si avvantaggia del pregio degli elementi ambientali e paesaggistici che la connotano.

Ne costituiscono riprova certa la dotazione alberghiera (è il quarto centro italiano per numero di alberghi) ed il numero delle presenze turistiche, che nei primi otto mesi del 2008 è ammontato a 3.344.383 presenze per 561.121 arrivi, e quindi con un numero medio di quasi 6 pernottamenti per arrivo, che è un dato di tutto rispetto.

L'uso della spiaggia è regolato da un piano dell'arenile approvato nel 2002 ed allo stato attuale non si è ancora proceduto all'adeguamento del piano suddetto alle direttive regionali

L'arenile cervese presenta caratteri sostanzialmente uniformi, al cui interno sono però ravvisabili specificità di zona nell'esercizio delle attività e nella qualità delle dotazioni, che inducono ad affrontare l'analisi della valenza turistica articolandola sulle tre principali località e cioè Milano Marittima, Cervia e Pinarella.

Milano Marittima AREE INDIVIDUATE AD ALTA VALENZA TURISTICA

E' l'arenile di maggior pregio sul litorale cervese, vera e propria spiaggia alla moda, che però presenta alcune debolezze strutturali ed una modulazione interna con accentuati gradi di variazione.

Tutti gli stabilimenti balneari operano su aree del demanio marittimo, essi però risultano sull'estremo settentrionale con caratteristiche assai simili a quelle del vicino Lido di Savio, perché inseriti in un contesto territoriale con un retroterra caratterizzato da una scarsa presenza di attività ricettive col loro apporto di villeggianti.

Anche se non mancano elementi di criticità, quali la scarsa dotazione di parcheggi e la mancanza di un retrospiaggia attrezzato, la condizione determinata dalla presenza di una ingente ricettività alberghiera e di elevata qualità, (esistono infatti diversi hotel a cinque stelle) induce a valutare come alta valenza turistica quantomeno i tratti di spiaggia ad essi frontistanti anche in relazione all'uso esclusivo di questi. In particolare si evidenziano e si valutano come zone ad **alta valenza turistica** le spiagge nel tratto di testata della VII traversa per la contiguità ad hotel a cinque stelle Waldorf e Le Palme, il tratto frontistante il Palace Hotel a cinque stelle nonché la spiaggia frontistante l'albergo Mare e Pineta a quattro stelle come da cartografia allegata.

Viceversa le rimanenti zone di spiaggia possono essere qualificate come area di normale valenza turistica in quanto altre condizioni oggettive esposte ne condizionano la valorizzazione commerciale.

STRUTTURE RICADENTI NELLE AREE INDIVIDUATE AD ALTA VALENZA TURISTICA DEL COMUNE DI CERVIA Località

Milano Marittima

1. Bagno 293 Touring di Zampiga
2. Bagno 294 La Palma di Zoffoli
3. Bagno 295 Principe di Zoffoli
4. Bagno 251 Dino di Tiozzi
5. Bagno 252 Dino di Tiozzi
6. Bagno 253 Attilio di Foli
7. Bagno 248 - 249 Mare Pineta
8. Bagno 210 stabilimento balneare Grand Hotel



LEGENDA

Tratto di costa ad alta valenza turistica

Cervia_AREA INDIVIDUATA AD ALTA VALENZA TURISTICA

L'arenile corrispondente alla sezione del capoluogo si trova delimitato a nord dal Porto Canale e a sud dall'inizio della fascia pinetata litoranea, quest'ultima secondo una matrice che la rende assai simile all'arenile fra Marina di Ravenna e Punta Marina.

A monte rispetto alla spiaggia è la struttura urbana di case, seconde case e alberghi che ha circondato il centro storico di Cervia a partire dagli anni sessanta, e che gode di un eccellente incernieramento con la spiaggia costituito dal viale di lungomare, largo, allestito con parcheggi e con un percorso protetto ciclopeditone.

Appare del pari rilevante qui la presenza della struttura del Grand Hotel di Cervia, unica struttura alberghiera a giacere a mare rispetto al viale di lungomare, e che fissa un carattere che sarà possibile riscontrare replicato in altri punti dell'arenile romagnolo.

La spiaggia posta lungo il viale Deledda risulta intensamente servita e frequentata grazie alla importante capacità ricettiva ed all'elevato grado di sviluppo dell'offerta, unita ad una buona accessibilità e fruibilità.

Rileva particolarmente la zona più centrale, corrispondente al Grand Hotel a quattro stelle che può essere classificata come zona ad **alta valenza turistica** anche per la destinazione ad uso esclusivo della spiaggia frontistante ed asservita alla struttura alberghiera.


Le aree latitanti, invece, possono essere classificate come normale valenza turistica in ragione della minor incidenza degli elementi su indicati.

LEGENDA

Tratto di costa ad alta
valenza turistica



COMUNE DI CERVIA
LOCALITA' CERVIA
TRATTO DI COSTA AD ALTA VALENZA TURISTICA



C) INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI NORMALE ED ALTA VALENZA TURISTICA RICADENTE NEL Comune di CERVIA

La spiaggia di Cesenatico si sviluppa per un tratto di 7,2 chilometri dal confine con Cervia, a nord, sino al confine con Gatteo a mare, a sud.

L'uso della spiaggia è regolato da un Piano dell'arenile approvato nel 2000 ed è stato adottato nel 2007 un piano aggiornato alle direttive regionali, per il quale è in corso la procedura di valutazione delle osservazioni e di raccolta dei pareri.

L'organizzazione dei servizi di spiaggia a ridosso dell'abitato trova la sua ragione d'essere in una vocazione turistico ricreativa risalente agli inizi del novecento, mentre le zone esterne al centro abitato di più antica formazione sono frutto di interventi più recenti e, sugli estremi nord e sud, si registra altresì la presenza di numerose colonie avviate alla cessazione della loro originaria funzione.

La differenze esistenti tra la zona centro e le estremità inducono a prendere in esame le località separatamente, poiché le caratteristiche delle zone non sono omogenee per la tipologia dei servizi di spiaggia e per come interagiscono con il territorio circostante. Tutti gli stabilimenti balneari operano su spiagge demaniali.

Cesenatico Centro AREE INDIVIDUATE AD ALTA VALENZA TURISTICA

La zona centrale di Cesenatico è quella che occupa la parte di litorale dove ha sbocco il porto canale della località, celebre per quella che dovrebbe essere la sua probabile origine, ossia un progetto di risistemazione di Leonardo da Vinci, e si inoltra a sud lungo l'asse litoraneo del viale Carducci, sin dove ha a monte la struttura a reticolo regolare della trama urbana che si è sviluppata nell'immediato secondo dopoguerra.

E' la parte di maggior pregio della località, e dove si ha la maggiore concentrazione di alberghi, specie quelli di qualità più elevata, fra i quali il Grand Hotel, in posizione frontistante quello che è divenuto un simbolo abbastanza riconosciuto della località, ovvero il grattacielo. Entrambi condividono una piazza in affaccio sulla spiaggia.


La qualità e quantità della capacità ricettiva e dei servizi offerti, la durata della stagione ed il sistema di parcheggi, giardini e parchi giochi, posti sul retro spiaggia, la dotazione alberghiera e la stabilità dell'arenile induce a individuare qui alcune zone ad alta valenza turistica, nell'area che va dal porto canale sino a poco oltre il termine dei giardini a mare realizzati.

Fatte queste premesse, si sono individuati come elementi di alta valenza quelli che scaturiscono da un più rilevante quoziente di valorizzazione, quale la destinazione ad uso esclusivo della spiaggia frontistante ed asservita al Grand Hotel (struttura ricettiva alberghiera a quattro stelle) e l'uso più intenso e commercialmente rilevante del bene concesso, quali locali ad uso ristorante ed intrattenimento, come da cartografia allegata. Pertanto, in considerazione dell'oggettività dei criteri privilegiati per la valutazione della valenza turistica si propone quindi l'alta valenza turistica per detti tratti di spiaggia.

La mancanza di un adeguato retro spiaggia e la distanza dal centro e dagli alberghi di maggior pregio induce invece a valutare come normale valenza turistica la restante parte dell'arenile

STRUTTURE RICADENTI NELLE AREE INDIVIDUATE AD ALTA VALENZA TURISTICA DEL COMUNE DI CESENATICO

1. Ristorante sul molo Gambero Rosso
2. Bagno 63 Ristorante Trocadero
3. Bagno 60 Internazionale
4. Bagno 59 i 4 Venti
5. Bagno 52 Grand Hotel
6. Bagno 37 Fernanda
7. Ristorante Teresina



LEGENDA

Tratto di costa ad alta valenza turistica

D) INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI NORMALE ED ALTA VALENZA TURISTICA RICADENTE NEL Comune di RIMINI

La spiaggia presente nel Comune di Rimini si estende per oltre 14 chilometri, e l'uso è regolato dal Piano dell'Arenile approvato nel 2006 ed aggiornato alle direttive regionali.

Si rileva una diversa connotazione dei servizi e dell'utenza in rapporto alle diverse località giacché nella zona di Marina Centro vi è un radicamento delle attività turistico ricreative, che risale ai primi del novecento, mentre le zone periferiche risultano interessate da fenomeni più recenti di valorizzazione turistica dando luogo a connotazioni fortemente diversificate, e quindi pare quanto mai opportuno procedere ad esaminare per segmenti l'organizzazione della spiaggia: il litorale Nord, la zona centro ed il litorale sud.

L'elemento comune a tutta la spiaggia, per quanto attiene le caratteristiche dei servizi, è l'articolazione in tre diverse attività che vede distinte per fasce la presenza dei noleggiatori di mosconi, i bagni veri e propri per i servizi di ombreggio, ed i bar ristoranti, presenti mediamente nel numero di uno ogni due o tre bagni. Tutti gli esercizi sull'arenile sono su area demaniale.

Il turismo orientato verso le strutture ricettive testimonia dei grandi numeri che interessano la città, ove si consideri il dato aggregato per il 2007 di 1.532.991 di arrivi e 7.548.103 presenze in relazione al movimento clienti negli esercizi ricettivi. A questo vanno aggiunti i fruitori della casa di affitto stagionale ed il turismo di prossimità e locale che contribuisce, comunque, in maniera significativa alla vitalità della spiaggia.

Va però evidenziato che nei numeri complessivi del turismo riminese non si registra unicamente il turismo interessato alla vacanza di mare, ma, nell'arco degli ultimi vent'anni, si è assistito al consolidarsi di flussi consistenti che hanno Rimini come meta per finalità di natura diversificata. Il turismo congressuale e d'affari è ormai una voce numericamente importante, legata sia alla crescita di

dinamismo dell'aerostazione locale, che della formazione di un nuovo polo fieristico, strutture entrambe che operano in sinergia con le analoghe strutture di Bologna, e quindi in un'ottica di cooperazione per agire a livello regionale.

Questa nuova identità di Rimini ne ha comportato un'accentuata terziarizzazione, con particolare riferimento all'ambito commerciale, facendo sì che la struttura della città si riveli oggi come punto di incastro di più tendenze, facendo percepire la presenza e vitalità delle parti cresciute dal secondo dopoguerra per assecondare lo sviluppo turistico più imponente, quelle più recenti legate al commercio con forte capacità di richiamo, e la parte insediativa residenziale, analoga come consistenza e caratteri a quella dei maggiori centri della regione, ma diffusa e miscelata con le altre due, e, caratteristicamente, con la conservazione, ben riconoscibile, delle fattezze di medio centro quale Rimini è stato sino all'ultimo conflitto.

Rimini Centro AREA INDIVIDUATA AD ALTA VALENZA TURISTICA

L'ambito preso in considerazione si estende dal porto canale verso sud fino alla località di Bellariva, costituendo il cuore della tradizione balneare della città di Rimini sin dai primi anni del secolo scorso.

E' in questo contesto che si può dire che la città storica si sia spinta verso il mare, non solo per la presenza di emergenze fra storia e mito come il Grand Hotel, ma anche di una serie di servizi che la città ha perso nel tempo all'interno del suo tessuto storico e che ha compensato con nuove realizzazioni là dove esse potevano assicurare l'esercizio della loro funzionalità per il turismo del dopoguerra, come è stato il caso del Teatro Novelli, realizzato a poca distanza dalla spiaggia, mentre il teatro comunale, distrutto durante la guerra e in attesa di restauro, rimane a tutt'oggi una delle grandi questioni insolute nella città.

La località presenta un elevato livello di sviluppo turistico testimoniato dalla qualità e quantità della capacità ricettiva, dal grado di sviluppo delle attività e dalla qualità dell'offerta. Gli aspetti pregiudizievoli quali la rete viaria e la dotazione di parcheggi non sembrano incidere negativamente sul livello dell'offerta turistica, che risulta nettamente superiore ad altri contesti.


Si può considerare **l'alta valenza** turistica in particolare per la spiaggia frontistante il Grand Hotel (struttura ricettiva alberghiera a cinque stelle) quale la destinazione ad uso esclusivo dei clienti dell'albergo. Inoltre analoga classificazione ad alta valenza si valuta per la zona di Marina Centro, dove vi è un'intera porzione urbana dedicata alla ristorazione ed all'intrattenimento che nel corso della stagione balneare costituisce un polo di grande richiamo e di intensa attività con un più rilevante quoziente di valorizzazione del bene concesso e quindi di uso commerciale più intenso. Inoltre un maggior livello di valorizzazione del bene concesso lo riceve anche il tratto del Delfinario .

In considerazione dell'oggettività dei criteri privilegiati per la valutazione della valenza turistica si propone quindi **l'alta valenza** turistica per dette zone di spiaggia e quindi A.

Viceversa le rimanenti zone di spiaggia possono essere qualificate come area di normale valenza turistica.

STRUTTURE RICADENTI NELLE AREE INDIVIDUATE AD ALTA VALENZA TURISTICA DEL COMUNE DI RIMINI

1. Delfinario – soc. Delfinario Rimini SRL
2. Stabilimento balneare Gran Hotel – G.H.R. SNC della Soc. RIV. SRL & C.
3. Ristorante Buca – Soc. La Buca di Sempriani Vincenzo SNC
4. Ristorante Squero – Soc. Lo Squero di Londei e Breccia & C. SNC
5. Discoteca – G.I. & : G.I. SRL
6. Bar Ristorante Pattinaggio – Soc. De Milato e Salvatori SNC
7. Circolo Tennis – Ass. Sportiva Dilett. Circolo Tennis Rimini
8. Sede e Ristorante Associazione Nazionale Marinal d'Italia
9. Pista di Pattinaggio Libertas -
10. Ristorante Barge
11. Coconut e Golf (concessione della Rimini Golf S.R.L.)
12. Bar Rondò del Tropico (concessione della Morri Marco Sas)
13. Bar Peter Pan (concessione di Guglielmi Stefano)
14. Bar (concessione della Soc. G.P.S. S.n.c.).



E) INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI NORMALE ED ALTA VALENZA TURISTICA RICADENTE NEL Comune di RICCIONE

La spiaggia del Comune di Riccione si estende per oltre 6 chilometri, confinando a nord con la località di Miramare di Rimini ed a sud con Misano Adriatico.

Anche in questo caso si registra un maggior concentrazione di servizi e strutture in corrispondenza del centro abitato ed una minore pressione nelle aree periferiche. Qui il fenomeno risulta probabilmente più condizionato anche dalla cruciale presenza di proprietà attestate sulla linea di spiaggia storicamente in mano a pochi proprietari, che le hanno concentrate qui, e, in parte nella zona sud del litorale riminese e, di nuovo con notevole consistenza, a Misano Adriatico.

Analogamente a come si è proceduto per Rimini, anche a Riccione conviene esaminare l'arenile scomponendolo in tre segmenti caratterizzati dalle specificità di attrazione turistica e di modalità di allestimento.

Il Comune ha approvato un piano dell'arenile aggiornato alle direttive regionali, in quanto tutte le attività sulla spiaggia sono su area del Demanio marittimo. Successivamente è stata adottata una variante tuttora in corso di approvazione.

Sono presenti due sbocchi a mare costituiti dal Marano e dal Rio Melo.

La protezione della spiaggia è costituita in prevalenza da barriere soffolte, ma, ciò nonostante, si registrano consistenti fenomeni erosivi nella zona sud, dove vengono eseguiti ripascimenti stagionali nella zona Abissinia Tortorelle, per cui la spiaggia sud rientra anche nel programma di difesa della costa della Regione Emilia Romagna.

Gli stabilimenti balneari svolgono soltanto l'attività di ombreggio ed elioterapia, ed ogni due stabilimenti vi è un chiosco che in virtù del nuovo piano può svolgere anche attività di ristorazione ed aprire la sera, mentre i ristoranti della zona porto sono aperti tutto l'anno.

Lungo tutta la costa il retrospiaggia presenta una pista ciclopedonale.

La dotazione alberghiera è di buon livello con una forte presenza di alberghi a quattro stelle in centro ed un albergo a cinque stelle (Hotel Des Bains) e registra per l'anno 2007 un numero di presenze complessive pari a 3.336.067 di cui 2.921.470 negli alberghi. Sono pure presenti, in prossimità l'uno dell'altro, 4 complessi ricettivi all'aria aperta con circa 8.000 posti letto.

Sul piano dell'accessibilità è raggiungibile da più accessi lungo la SS 16 Adriatica che lambisce tangenzialmente l'intero abitato, con un punto di connessione alla A14 con proprio casello.

La stazione ferroviaria è situata a pochi metri dal centralissimo viale Ceccarini, dove fermano i treni regionali della linea Rimini-Ancona. E la pista di decollo ed atterraggio dell'aeroporto Federico Fellini di Rimini lambisce il confine col comune di Riccione.

Marano – Alba AREA INDIVIDUATA AD ALTA VALENZA TURISTICA

La parte nord del territorio di Riccione prosegue l'organizzazione urbana della parte meridionale del territorio riminese, in ciò condizionato dal persistere di quella struttura portante che si è già puntualizzata più sopra di linea ferroviaria che corre parallela alla linea di costa a poche centinaia di metri di distanza.


All'interno di questa struttura si è prodotto lo sviluppo urbano del secondo dopoguerra, centrato sulle attività ricettive, ma, anche, su case di abitazione e per vacanza. Nello specifico la zona del Marano, dove cioè sfocia a mare l'omonimo torrente, si è creato un punto di discontinuità, e qui ebbe sviluppo, specie dalla parte riminese, l'insediamento di un cospicuo nucleo di colonie, conferendo a questa porzione territoriale una fisionomia affatto particolare. Tuttavia, nel proseguire verso sud, nella località Alba, si ricostituisce la trama urbana più sopra descritta.

La tipologia dei servizi ed il livello della ricettività alberghiera inducono a valutare la normale valenza turistica del sito, eccezion fatta per i tratti evidenziati in cartografia allegata corrispondenti ad aree connotate da elementi caratterizzanti una maggior valenza in termini di fruibilità, richiamo e dotazioni. Infatti l'uso più intenso e commercialmente rilevante del bene concesso, quali spazi destinati all'intrattenimento musicale e danzante dove l'affluenza di pubblico è ancor più alta nelle ore notturne che di giorno, fanno sì che la zona sia da classificare come ad alta valenza turistica e quindi A.

Viceversa le rimanenti zone di spiaggia possono essere qualificate come area di normale valenza turistica.

STRUTTURE RICADENTI NELLE AREE INDIVIDUATE AD ALTA VALENZA TURISTICA DEL COMUNE DI RICCIONE

1. Bagno 132 Key West (concessionario Andreini Ornella, da piano dell'arenile variante 2003)
2. Bagno 134 Beach Planet (concessionario da piano dell'arenile variante 2003)
3. Bagno 137 Pino (Mojito Beach concessionario Tamburini Gian Piero, da piano dell'arenile variante 2003)
4. Bagno 138 Armando Cooperativa Bagnini Adriatica (concessionario da piano dell'arenile variante 2003)



LEGENDA

Tratto di costa ad alta
valenza turistica



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2009, n. 1079

Modifiche ed integrazione alla deliberazione di Giunta regionale n. 1461/2003 inerente “Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9”

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 31 maggio 2002, n. 9 recante “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale” e successive modifiche, e più in particolare l'art. 3, comma 3, lett. c) della legge suddetta con la quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative a concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto porti di interesse regionale e subregionale;

premesso che:

- con delibera di Giunta regionale 1461/03 sono state approvate le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti l'utilizzazione del demanio marittimo di cui all'art. 2 comma 4 della suddetta legge;
- che tali direttive regionali erano volte ad omogeneizzare l'azione amministrativa in ambito locale e a porre le basi per la costruzione di una compiuta normazione regionale in materia di porti;
- che la Corte Costituzionale con numerose sentenze tra cui la sentenza n. 255/2007 relativa al Porto Regionale di Cattolica, ha riconosciuto che nei porti di interesse regionale non spetta allo Stato l'esercizio delle funzioni amministrative e che, per l'effetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale dei Porti – 17 aprile 2008 – Div. IV – TRA/DINFR/4520 ha ordinato agli Uffici delle Capitanerie di Porto di procedere al trasferimento di tutte le concessioni, ricadenti nei porti regionali, alle Regioni;
- che tale procedura si è conclusa soltanto di recente a seguito dell'intervenuta trasmissione degli atti relativi ad alcune concessioni ricadenti nel porto di Cervia da parte della Capitaneria di Porto di Ravenna;
- che nel corso dell'attività procedimentale da parte degli Enti locali cui le funzioni sono attribuite sono stati proposti quesiti, oltre che richieste di atti di indirizzo, in ragione dei quali pare opportuno adeguare le indicazioni relative ai procedimenti contenute nel capo VII della delibera G.R. 1461/03 in maniera conforme ed omogenea agli indirizzi seguiti dalla Regione in posizioni affini ed analoghe, quali l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio idrico;

considerato altresì l'intervenuto passaggio delle funzioni amministrative in materia dal Servizio Infrastrutture e Trasporti al Servizio Turismo e Qualità delle Aree turistiche al fine di pervenire ad una uniformità della gestione dei beni del demanio marittimo;

dato atto:

- che con decreto del Presidente della Giunta regionale 58/09 è stato assegnato alla competenza dell'Assessorato “Turismo e Commercio”, lo sviluppo della portualità a finalità turistica, mantenendo in capo alla competenza dell'Assessorato “Mobilità e Trasporti”, le infrastrutture portuali a finalità commerciale;

- che con la deliberazione di Giunta regionale n. 415 del 30 marzo 2009, sono state trasferite alla Direzione generale Attività produttive, Commercio, Turismo, le competenze in materia di porti e approdi fluviali di interesse regionale e comunale non a finalità commerciali;
- che a seguito della suddetta ripartizione delle competenze, con la predetta deliberazione di Giunta regionale, è stata assegnata al Servizio “Turismo e Qualità Aree turistiche” (D.G. Attività produttive) la promozione dello sviluppo, nonché la programmazione e gestione dei finanziamenti degli interventi relativi al sistema portuale dell'Emilia-Romagna sui porti turistici e non aventi finalità commerciale, anche fluviali, o di interesse regionale e comunale;

visti:

- il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;
- la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400” e successive modificazioni;

richiamati:

- il DPR 2 dicembre 1997, n. 509 concernente “Regolamento recante discipline del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la L.R. 27 dicembre 1971, n. 1, sui tributi propri della Regione;

dato atto dell'istruttoria svolta, per quanto di competenza, dal Servizio Turismo e Qualità Aree turistiche, sulla base della documentazione acquisita agli atti del Servizio stesso;

viste le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, avente ad oggetto “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;
- n. 1150 del 31 luglio 2006 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2006);
- n. 1663 del 27 novembre 2006 “Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07”;

dato atto del parere allegato;

su proposta dell'Assessore al Turismo, Commercio Guido Pasi;

a voti unanimi e palesi, delibera:

a) di adottare il presente provvedimento composto dall'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, concernente modifiche ed integrazione delle “Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. 31 maggio 2002, n. 9” approvate con deliberazione di Giunta regionale 1461/03;

b) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)

Allegato A

DIRETTIVE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO NEI PORTI TURISTICI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 9

Il Capo VII delle Direttive approvate con Delibera di Giunta regionale n° 1461/2003 è abrogato e sostituito dal presente

CAPO VII

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite dalla L.r. 9/02 i Comuni cui sono attribuite le funzioni amministrative in materia di porti regionali provvedono allo svolgimento dell'attività amministrativa nel rispetto delle procedure di seguito elencate al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale.

7.1-Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo

I Comuni procedono alla tenuta dei registri dei diritti gravanti sul demanio marittimo in ambito portuale unitamente, e con le stesse modalità, previste per le concessioni del demanio marittimo con finalità turistico ricreative.

.

7.2-Concessioni di beni del demanio marittimo

Costruzione e gestione di porti di interesse regionale

I soggetti pubblici e privati che intendono occupare zone del demanio marittimo o del mare territoriale al fine di realizzare un porto di interesse regionale o subregionale così come definito al punto 1.3, ovvero al fine di apportarvi innovazioni o modifiche, devono presentare la domanda al Sindaco del Comune interessato, allegando la documentazione di seguito indicata nel numero di copie necessario debitamente sottoscritte dal richiedente e dal professionista incaricato della progettazione.

Qualora la domanda promana dal Comune titolare della funzione la domanda è presentata alla Regione Emilia Romagna che per tramite del Servizio Turismo e Qualità delle Aree Turistiche provvede alla medesima istruttoria di seguito disciplinata.

La domanda deve indicare le caratteristiche qualitative e funzionali dell'opera e le prestazioni da fornire all'utenza ed inoltre:

- le generalità complete del richiedente;
- la durata della concessione richiesta;
- un progetto preliminare;
- la relazione tecnica sul progetto preliminare;
- un piano economico finanziario contenente il cronoprogramma dei lavori, il piano di ammortamento degli investimenti, le fonti di copertura finanziaria, prezzi e tariffe massimi da applicare a terzi per l'utilizzo degli impianti e per i relativi servizi;
- descrizione dei servizi e delle opere da gestire e delle relative modalità di gestione;
- relazione sulla compatibilità dell'opera con gli strumenti di pianificazione regionale e comunale.

Il progetto preliminare deve essere redatto conformemente a quanto disposto dall'art. 93 del D. Lgs. 163/2006 e deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dell'opera ed il quadro dei servizi che si intende prestare e delle esigenze che si intende soddisfare. Deve inoltre precisare i principali effetti che l'opera può avere sull'ambiente conformemente alla normativa vigente in materia di protezione dell'ambiente.

Il piano economico finanziario deve prevedere un piano di ammortamento dell'investimento precisando il limite massimo dei posti barca che si intende cedere in godimento per tutta la durata della concessione.

Il Comune provvede alla pubblicazione della domanda all'Albo pretorio e sul sito informatico del comune per almeno trenta giorni fissando un termine non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta per la presentazione di osservazioni e di domande concorrenti. Qualora lo ritenga opportuno, per le concessioni di particolare importanza, può disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e su due quotidiani, di cui almeno uno a rilevanza nazionale, a spese del richiedente.

Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni e delle domande concorrenti il Comune indice una Conferenza di Servizi nel rispetto dei termini stabiliti dagli art. 14 e seguenti della L. 241/90 ove sono chiamati a partecipare

- Regione Emilia-Romagna – Servizi Turismo e qualità Aree Turistiche
- Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico di Bacino e difesa della Costa territorialmente competente (esclusivamente per quanto attiene la compatibilità dell'intervento con la difesa della costa)
- Regione Emilia-Romagna – Servizio Economia ittica (qualora l'opera preveda tra l'esercizio delle attività quella peschereccia)
- Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture - Capitaneria di Porto;
- Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali,
- Genio Civile Opere Marittime,
- Agenzia del Demanio,
- Agenzia delle Dogane nonché il Servizio Economia Ittica,

- ed ogni altra amministrazione che, in forza di leggi o di regolamenti, risulti preposta alla tutela di specifici interessi pubblici coinvolti nell'intervento.

La Conferenza di Servizi procede alla valutazione comparativa delle domanda presentate e si conclude con la determinazione delle richieste ammesse alla selezione.

I richiedenti ammessi alla selezione devono presentare il progetto definitivo ed il Comune provvede alla convocazione di una Conferenza di Servizi, nei termini stabiliti dagli art. 14 e seguenti della L. 241/90, cui partecipano le stesse amministrazioni che hanno proceduto all'esame del progetto preliminare.

Nel caso di opere non conformi agli strumenti urbanistici vigenti il comune provvede all'attivazione di un procedimento finalizzato all'approvazione della relativa variante ai sensi degli art. 40 della L.R. 20/2000 e dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000.

In caso di conclusione con esito positivo il Comune procede al rilascio della concessione entro trenta giorni salvo che in relazione ai termini amministrativi del procedimento non si renda necessario un più lungo termine. In tal caso il Comune, su richiesta dell'interessato, può procedere al rilascio dell'autorizzazione all'anticipata occupazione anche qualificata come concessione provvisoria

I parametri tecnici cui attenersi nella redazione dei progetti devono essere coerenti con le prescrizioni normative in materia e di quanto stabilito dal D.M. Trasporti 14 aprile 1998.

L'esecuzione dei lavori è sottoposta a controllo e collaudo da parte di una commissione composta dal comune, dal servizio tecnico di bacino e dagli uffici delle amministrazioni statale competenti in materia le cui spese sono a carico del concessionario

7.3-Nuove Concessioni in ambito portuale

La Domanda

La parte interessata al rilascio di una nuova concessione in ambito portuale deve presentare domanda **su Modello D1** del Sistema Informativo Demanio, in regola con la disciplina sull'imposta di bollo._

In via transitoria, sino all'adesione alle procedure individuate dal S.I.D. e dal relativo disciplinare, la domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- Corografia generale;
- Planimetria dello stato di fatto contenente:
 - Cartografia S.I.D. con l'indicazione dei punti rilevanti e capisaldi noti; e la dividente demaniale consolidata
 - descrizione toponomastica della zona, linea di battigia sia catastale che attuale;
 - la definizione (con apposita colorazione) della zona richiesta in concessione;
 - le eventuali opere esistenti e le destinazioni d'uso vigenti;
- Planimetria generale di progetto contenente:
 - modifiche alle opere esistenti;
 - nuove opere previste;
 - cambi di destinazione d'uso.
- Progetto delle opere in scala 1:100 o 1:200 completo di piante, prospetti e sezioni ed eventuale documentazione fotografica dal quale si possa evincere se le opere in progetto abbiano carattere amovibile o inamovibile redatte da un tecnico abilitato.
- Dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- In relazione alla tipologia delle opere valutazione delle ricadute dell'opera sull'ambiente secondo quanto previsto dalla normativa regionale e statale in materia di tutela dell'ambiente

La documentazione tecnica a corredo della domanda deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto all'albo professionale.

Per le concessioni per atto formale, alla domanda dovranno inoltre essere allegati il computo metrico estimativo ed il piano di ammortamento con l'indicazione del periodo per cui viene chiesta la concessione.

Il procedimento

Il Comune, in applicazione dell'art. 12 del Regolamento di attuazione del Codice della navigazione, acquisisce agli atti l'attestazione del proprio Ufficio tecnico circa l'esattezza e la correttezza della documentazione nonché il parere, da rilasciarsi dagli uffici suindicati, di cui all'art. 12 del Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione;

Il Comune procede poi a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento di cui sopra e quindi alla pubblicazione dell'istanza all'albo pretorio e nel proprio sito informatico ed a quant'altro previsto nel suddetto articolo oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e su due quotidiani di cui almeno uno di rilevanza nazionale in relazione all'importanza dell'opera a spese del concessionario.

Decorso il termine di cui al punto che precede, il Comune, verificata la compatibilità secondo quanto previsto dall'art.12 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, provvede ad acquisire i seguenti pareri, eventualmente mediante l'indizione di una conferenza di servizi:

- Capitaneria di Porto per quanto attiene alla sicurezza della navigazione ed alla compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi ex art. 9 comma 2 della legge n. 88/2001;
- Agenzia delle Dogane per l'autorizzazione prevista dall'art. 19 del D.Lgs. 374/90 ovvero per il parere di cui all'art. 14 del regolamento di esecuzione;
- Agenzia del Demanio qualora la domanda abbia ad oggetto pertinenze demaniali ovvero la realizzazione di impianti di difficile rimozione.
- Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali per gli aspetti di carattere paesaggistico
- Provincia per quanto attiene alla compatibilità con gli strumenti urbanistici;
- Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino e di difesa della costa territorialmente competente (esclusivamente per quanto attiene la compatibilità dell'intervento con le opere in corso di difesa della costa)

Esaurita l'istruttoria preliminare il Comune procede alla valutazione della domanda in relazione ai pareri ricevuti, alle osservazioni formulate dagli eventuali controinteressati ed ai criteri indicati dagli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione e dalle Direttive regionali.

In caso di accoglimento della domanda il Comune provvede alla stesura dell'atto concessorio e all'iscrizione nel Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo, previa determinazione del canone e dell'imposta regionale secondo quanto previsto dalla L.R. 1/71 e succ. mod. acquisendo le relative ricevute di pagamento, oltre al deposito della cauzione pari ad almeno due annualità di canone.

Il concessionario deve provvedere al pagamento dell'imposta del registro.

7.4-Rinnovo di concessioni

La domanda

Il concessionario interessato al rinnovo della concessione deve darne comunicazione su **Modello D2** del Sistema Informativo Demanio, in regola con la disciplina sull'imposta di bollo, 90 giorni prima della scadenza del titolo concessorio.

Nella fase transitoria, la comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che non sono state eseguite modifiche alla concessione in essere;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il concessionario si impegna a corrispondere ogni somma relativa a canoni, imposte e conguagli ancora dovuti, anche se derivanti dall'esercizio di concessioni pregresse.

Il concessionario che non intende rinnovare la concessione deve darne comunicazione 90 giorni prima della scadenza dell'atto concessorio.

Il Procedimento

L'Ente competente procede alla stesura dell'atto concessorio, acquisendo nel fascicolo istruttorio la documentazione a corredo della licenza in fase di rinnovo, alla iscrizione nel registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo ed alla determinazione del canone e della imposta regionale. Se del caso provvede altresì a richiedere la costituzione della cauzione.

Il concessionario provvede al pagamento dell'imposta di registro.

7.5-Autorizzazione al subingresso nel godimento della concessione

La domanda

Il concessionario che intende sostituire altri nel godimento della concessione deve presentare domanda in carta di bollo corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- Dichiarazione del subentrante di obbligarsi solidalmente per gli oneri pregressi eventualmente maturati in capo al concessionario sostituito;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che non sono state eseguite modifiche alla concessione in essere;

- Contratto in virtù del quale si dispone la cessione della titolarità del bene e dell'azienda ceduta.

Il procedimento

In caso di accoglimento dell'autorizzazione al subingresso l'ufficio procede alla redazione della licenza di subingresso che deve essere allegata alla concessione originaria.

La licenza di subingresso è soggetta ad imposta di registro al cui pagamento deve provvedere il concessionario.

7.6-Autorizzazione per l'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione

L'attività oggetto di concessione deve essere esercitata personalmente. Tuttavia in casi motivati ed oggetto di opportuna valutazione secondo i criteri determinati dal Comune l'attività può essere affidata a terzi previa autorizzazione dell'ente concedente.

La domanda

Il concessionario che intende affidare ad altri le attività oggetto di concessione ovvero attività secondarie deve presentare domanda in carta da bollo corredata della seguente documentazione:

- Istanza in carta da bollo del soggetto che intende gestire le attività oggetto della concessione;
- Dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni del soggetto che intende gestire le attività oggetto della concessione;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata del soggetto che intende gestire le attività oggetto della concessione da cui risulti che le attività previste corrispondono a quelle oggetto della concessione e che non verranno effettuate modifiche alla concessione in essere;
- Contratto con cui si dispone l'affidamento dell'attività.

Analoga documentazione dovrà essere presentata anche nel caso in cui vengano affidate ad altri soggetti soltanto la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.

Il procedimento

L'ufficio competente, esaurita l'istruttoria e previa positiva valutazione della domanda, procede al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dall'1 gennaio 2010, sarà redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line.

La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito www.regione.emilia-romagna.it.

La consultazione gratuita del BURERT dall'1 gennaio 2010 sarà garantita anche presso gli uffici relazioni con il pubblico e le biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della regione sarà inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero.

Sarà sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una stampa della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>
Indirizzo di posta certificata: bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.